



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 198 DEL 19/06/2024 REG. GEN.
N. 54 DEL 30/05/2024**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE
MATRICOLA N. 28**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta inoltrata dalla dipendente matricola n. 28, inquadrata nell'Area Istruttori (C.C.N.L. 16/11/2022), con profilo professionale di Istruttore amministrativo, relativa alla fruizione di un periodo di congedo parentale dal 03/06/2024 al 27/09/2024;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 e s.m.i., nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Vista la determinazione n. 474 del 20/12/2023 di astensione dal lavoro della predetta dipendente per congedo di maternità;

Osservato che la figlia della dipendente succitata è nata il 21/02/2024;

Rilevato che il padre non ha precedentemente usufruito di periodi di congedo parentale per la stessa figlia;

Visto l'art. 34, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 105/2022, il quale prevede che, per i congedi parentali fruiti fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, il 30% del trattamento retributivo e che i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, sempre con retribuzione al 30%;

Visto altresì il successivo comma 5, art. 34, del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 105/2022 e s.m.i., il quale prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 105/2022 entrano in vigore dal 13/08/2022

e, pertanto, si applicano ai periodi di congedo fruiti dopo tale data;

Visto il C.C.N.L. stipulato il 16/11/2022, il quale all'art. 45, comma 3, prevede che, nell'ambito del periodo complessivo di congedo parentale per ciascun figlio previsto dalle disposizioni normative sopra indicate, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

Visto l'art. 1, comma 179, della L. n. 213/2023, con il quale, attraverso un'ulteriore modifica all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, oltre al primo mese retribuito all'80% (non applicabile ai dipendenti degli enti locali, per i quali il CCNL prevede invece una retribuzione pari al 100%), viene prevista una retribuzione del 60% (anziché del 30%) per il secondo mese di congedo parentale fruito, in alternativa tra i genitori, entro i sei anni di vita del bambino;

Considerato che, per il solo anno 2024 la misura della predetta indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%;

Rilevato che la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 179, della L. n. 213/2023, tale disposizione si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2023;

Rilevato che, come previsto dal comma 5, art. 45, del predetto CCNL, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro della lavoratrice;

D E T E R M I N A

- 1) di riconoscere alla dipendente matricola n. 28, inquadrata nell'Area Istruttori (C.C.N.L. 16/11/2022), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, il diritto sancito dal 1° comma dell'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i., e quindi, come da sua richiesta, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale per il periodo dal 03/06/2024 al 27/09/2024;
- 2) di prendere atto che il periodo relativo ai primi 30 giorni, non riduce le ferie, è valutato ai fini dell'anzianità di servizio ed è retribuito per intero, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
- 3) di prendere atto che alla dipendente per il 2° mese spetta l'80% del trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i.;
- 4) di prendere atto altresì che gli stessi periodi sopra riportati sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli

emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 19 giugno 2024

**Il Responsabile del Servizio
MONDINO DOTT. DARIO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa